

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 00050/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 50 del 2019, proposto da

Sabatina Boccia, Elisa Soave, Fernanda Fiorillo, Paola Monforte, Simonetta Mariniello, Milena Americi, Emanuela Pisani, Pamela Serafino, Iolanda De Gennaro, Monica Castaldo, Silvia Di Fazio, Emanuela Tummillio, Antonella Percoco, Monica Marcoccia, Chiara Aprea, Simona De Santis, Dolores Saracino, Francesca Gargiulo, Cinzia Campera, Michela Marchese, rappresentati e difesi dagli avvocati Michelangelo Fiorentino, Maria Rosaria Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giorgio Ricciardi in Roma, viale Tiziano n. 80;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Sabrina Antonucci non costituito in giudizio;

per l'annullamento

ed adozione delle misure cautelari più idonee alla tutela dei ricorrenti, ivi compresa l'ammissione con riserva alla procedura concorsuale

(ed eventuale rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità dell'art. 4, comma quinquies, lett a) e b) del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito in Legge dall'art. 1, comma 1, della L. 9 agosto 2018, n. 96)

1) del decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 17.10.2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250, in data 26/10/2018, con cui sono state definite le modalità di espletamento del “Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno”, nella parte in cui, all'art. 6, comma 1, lett. a) e b), unitamente al diploma di laurea in scienze della formazione primaria ovvero diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti questi ultimi due presso gli istituti Magistrali comunque entro l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore requisito, l'aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la possibilità di partecipazione ai candidati che abbiano svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due anni di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria in scuole paritarie e non già esclusivamente presso le istituzioni scolastiche statali (all.to 1);

2) del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018, con cui è stato bandito il “Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del

decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 9 agosto 2018 “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, nella parte in cui, all'art. 3, comma 2, lett. a) e b), unitamente al diploma di laurea in scienze della formazione primaria ovvero diploma magistrale con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti questi ultimi due presso gli istituti Magistrali comunque entro l'a.s. 2001/02, richiedono, quale ulteriore requisito, l'aver svolto “nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”, precludendo la possibilità di partecipazione ai candidati che abbiano svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due anni di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria in scuole paritarie e non già esclusivamente presso le istituzioni scolastiche statali (all.to 2);

3) dell'art. 7, comma 2 del D.M. del 17/10/2018 nella parte in cui stabilisce che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

4) dell'art. 4, comma 2, del decreto del Direttore Generale n. 1546 del 07.11.2018, nella parte in cui stabilisce che “I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione”;

5) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

Per la declaratoria

del diritto dei ricorrenti alla partecipazione al concorso per il reclutamento a tempo

indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno di cui al D.M. 17/10/2018 e al D.D.G. 1546 del 07/11/2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso di cui in epigrafe nella parte in cui richiede quale requisito di partecipazione l'aver svolto *“nel corso degli ultimi otto anni scolastici, presso le istituzioni scolastiche statali, almeno due annualità di servizio specifico rispettivamente sulla scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto comune che di sostegno”*, precludendo la possibilità di partecipazione ai candidati che abbiano svolto nel corso degli ultimi otto anni scolastici almeno due anni di servizio specifico rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria in scuole paritarie e non già esclusivamente presso le istituzioni scolastiche statali.

Alla camera di consiglio del 19 febbraio 2019, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La questione oggetto del presente giudizio è stata esaminata *funditus* da parte di questa Sezione con la sentenza 2115/2019, le cui motivazioni, che si condividono integralmente, si richiamano ex art. 74 c.p.a.

Stante la novità della questione le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponi, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Emiliano Raganella, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponi

IL SEGRETARIO